

IL NUOVO CODICE CARTABIA NEL PROCESSO DI PRIMO GRADO




di GIANLUIGI MORLINI
Giudice del Tribunale di Reggio Emilia

... ed ex del Tribunale di Ivrea

Ivrea, 5 maggio 2023

LA SCALA DEL RAGIONAMENTO

- 1) La struttura della riforma.
- 2) Le udienze alternative.
- 3) Il nuovo rito ed il rito semplificato.
- 4) Le altre modifiche.
- 5) Una provocazione: c'era bisogno?



1) LA STRUTTURA DELLA RIFORMA




- Legge delega n. 206/2021.



- DDL Bonafede.



- Riforma Cartabia D.Lgs. n. 149/2022 e n. 151/2022.



- Legge Bilancio per 2023 L. n. 197/2022 e decreto milleproroghe 2022 DL. n. 198/2022.

Cosa cambia (tutto!)

- I. Trattazione scritta e udienza da remoto.
- II. Giudizio di primo grado.
- III. Processo del lavoro.
- IV. Persone, minorenni e famiglia.
- V. Processo esecutivo.
- VI. Procedimenti speciali.
- VII. Appello.
- VIII. Cassazione.
- IX. Arbitrato.
- X. Mediazione
- XI. Negoziazione assistita.

Quando cambia

28/2/2023:
regola

- Applicazione riforma a procedimenti instaurati dopo tale data.

1/1/2023:
anticipo

- Udienza cartolare.
- Udienza da remoto.
- Giustizia digitale.
- Giudizio di cassazione.
- Rinvio pregiudiziale 363 *bis*.

1/7/2023:
posticipo

- Introduzione PCT a GdP, TSAP, TpM, CLUC, previa verifica Ministero.
- PSS in mediazione obbligatoria e negoziazione.
- Albo mediatori familiari.
- Albo CTU.

17/10/2024:
posticipo

- Introduzione Tribunale per le persone, minorenni e famiglie.

COSA SI INTENDE PER PROCESSI 'INSTAURATI DOPO IL 28 FEBBRAIO'?



Citazione: notificazione perfezionata per solo attore o anche destinatario?

Opposizione a decreto ingiuntivo: deposito del monitorio o dell'opposizione?

Annullamento con rinvio?

Riassunzione?

Non si tratta di meri aggiustamenti come da dichiarazioni programmatiche: cambia tutto per tutti!

Non è vero che manca una direzione organica: la scelta di campo va verso il superamento di udienza ed oralità, pur ancora prevista dall'articolo 180, a favore del processo scritto (Panzani), così come nel 1990 la scelta fu per monocraticità e preclusioni, riecheggiando l'abrogato rito societario.

Si pensa che ciò consentirà di fare presto, obiettivo dichiarato (senza contare che il cambio delle regole crea contenzioso e rallentamenti!).

2) LE UDIENZE ALTERNATIVE: TRATTAZIONE SCRITTA E UDIENZA DA REMOTO

La disciplina normativa è stata vigente sino al 31/12/2022 (a tale data l'art. 16 DL n. 228/2021 aveva prorogato l'articolo 221 DL n. 34/2020).

La nuova normativa, che stabilizza le udienze con modalità alternative, entra in vigore il 1 gennaio 2023 ed è prevista dagli articoli 127 *bis* cpc e 196 *duodecies* disp. att. cpc (udienza a distanza) e 127 *ter* cpc (trattazione scritta), se non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, PM ed ausiliari (quindi esclusione solo per testimoni): vi sono allora tre forme di trattazione equivalenti, ma non equiordinate.

Per il giuramento cartolare del CTU, ora s'applica solo il novellato articolo 193 comma 2.

Trattazione scritta

L'articolo 127 *ter* è inteso nel senso che la trattazione scritta è una non udienza, perché:

- la rubrica parla di «*deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza*»;
- i commi 1 e 2 dicono che «*l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte... è sostituita dal deposito di note scritte... sostituisce l'udienza*»;
- Il comma 4 dice che «*se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza*».

Viene così ritenuto recessivo l'ultimo comma, a tenore del quale il giorno di scadenza del termine assegnato «è considerato data di udienza a tutti gli effetti».

La trattazione cartolare è normalmente facoltà per il giudice (*«l'udienza... può essere sostituita dal deposito di note scritte»*), ma diviene obbligo se chiesta da tutte le parti costituite (*«l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite»*).

Se la trattazione scritta è disposta dal giudice senza concorde richiesta di tutte le parti, laddove una parte si opponga entro cinque giorni, il giudice dovrà decidere sul rito con provvedimento non impugnabile; ma se tutte le parti si oppongono, il giudice deve disporre udienza in presenza.

Consegue che la concorde volontà delle parti vincola il giudice in un senso o nell'altro.

E' previsto un termine dilatorio di almeno quindici giorni per il deposito di note, e il giorno di scadenza del termine *«è considerato data d'udienza a tutti gli effetti»*; mentre prima il termine era a ritroso.

- ✓ Per le trattazioni disposte prima del 31 dicembre 2022 ma per data successiva, quale normativa s'applica?
- ✓ Va o non va redatto verbale?
Come si fa a provvedere il 'giorno d'udienza' se fino a tale giorno è possibile depositare memorie?
Come si raccorda la trattazione scritta con le necessità formali del PCT di avere un 'evento'?
- ✓ Poiché in linea di principio sarebbe possibile la cartolare anche quando la presenza delle parti è obbligatoria, *quid iuris* per i casi come prime udienze, rito lavoro, discussione 281 *sexies*, interrogatorio libero, tentativo di conciliazione?

A me pareva che:

- ✓ si potesse fissare per il deposito delle memorie un termine orario del giorno finale (cfr. artt. 152 e 155 cpc: ad esempio, ore 8:00), invitando comunque a depositarle qualche giorno prima e garantendo in ogni caso un termine maggiore dei quindici giorni di legge;
- ✓ si potesse redigere verbale per avere un 'evento' in PCT gestibile dalla Cancelleria;
- ✓ si potesse provvedere contestualmente a verbale o con riserva, a seconda dei casi (così aveva ipotizzato anche la relazione del Massimario Cassazione).

Tuttavia, le scelte informatiche ministeriali sull'evoluzione di Consolle, impediscono di indicare un termine orario e impongono una riserva obbligatoria che può essere sciolta solo dal giorno successivo alla scadenza.

Secondo la tesi per me preferibile, la cartolare è strutturalmente incompatibile, pur a seguito di istanza congiunta, quando la presenza delle parti è obbligatoria come nella prima udienza o nel tentativo di conciliazione (così anche la relazione del Massimario Cassazione); ed altresì nel caso di discussione orale *ex artt. 281 sexies* o *429 c.p.c.* (tenuto anche conto che la norma non richiama la previsione del *127 bis* in ordine all'applicabilità anche all'udienza pubblica, qual è quella di discussione *ex art. 128*). In tali casi, l'esercizio della funzione direttiva del processo da parte del giudice *ex art. 175*, impone il rigetto della domanda congiunta.

Si ha obbligo del giudice di disporre cartolare su istanza congiunta delle parti, solo nel caso di richiesta fatta almeno quindici giorni prima dell'udienza, per non imporre un rinvio e quindi un necessario allungamento dei tempi.

*«LA LIBERTÀ
DEL CONVINCIMENTO DEL GIUDICE
VUOLE L'ARIA E LA LUCE
DELL'UDIENZA,
MENTRE NEI LABIRINTI
DEL PROCESSO SCRITTO
ESSA SI CORROMPE E MUORE»*

(Giuseppe Chiovenda)



*«I PRINCIPI MODERNI DEL PROCESSO ORALE
SI FONDANO SULLA COLLABORAZIONE DIRETTA
TRA IL GIUDICE E GLI AVVOCATI,
SULLA CONFIDENZA E NATURALITÀ
DELLE LORO RELAZIONI,
SUL DIALOGO SEMPLIFICATORE DI CHI,
NEL CHIEDERE E NEL DARE SPIEGAZIONI,
CERCA DI CHIARIRE LA VERITÀ».*

(Piero Calamandrei)

Udienza da remoto

L'udienza da remoto è scelta del (solo) giudice, ma ciascuna parte entro cinque giorni può chiedere che si svolga in presenza, ed il giudice decide con provvedimento non impugnabile, eventualmente disponendo udienza mista con la presenza di chi ne ha fatto richiesta.

Manca quindi la previsione di obbligo di adeguamento del giudice alla concorde volontà delle parti di disporre o non disporre la UAD; e questo 'sfavore' verso l'udienza da remoto probabilmente dipende dall'oggettiva difficoltà applicativa riscontrata nel periodo emergenziale.

Non è ripetuta la prescrizione che la parte deve collegarsi dalla postazione del difensore: *quid iuris?*

LA REALTÀ

Rete non regge

Evoluzione di
Console caotica

Assistenza
informatica
pessima

L'Osservatorio di Milano sembra volere porre un freno alle udienze con modalità alternative:

- evidenza che la UAD è meno efficace della celebrazione in presenza, e tendenzialmente la esclude sia quando servono chiarimenti o si profilano proposte conciliative, sia nella prima udienza;
- esclude la cartolare per interrogatorio libero, tentativo di conciliazione, richiesta di chiarimento ai difensori e tutte le attività che richiedono contestualità nel contraddittorio.

E comunque, rimangono vigenti gli articoli 180, secondo cui «*la trattazione della causa è orale*», e 175 sulla direzione del procedimento da parte del Giudice.

3) NUOVO RITO E RITO SEMPLIFICATO

Atti introduttivi

Integrazione contenuto citazione con:
dichiarazione assolvimento condizione procedibilità,
rispetto principio di chiarezza e sinteticità, avviso che è
richiesta la difesa tecnica salvo eccezioni, avviso che è
possibile PSS nei casi di legge.

Modifica termini a comparire: 120 giorni per citazione,
con invito a costituirsi 70 giorni prima per evitare
decadenze (quindi ci sono solo 50 giorni, venti meno di
prima!); abrogata possibilità di abbreviazione termini da
parte del Presidente (artt. 163, 163 *bis*, 164, 165).

Contenuto comparsa di risposta: costituzione 70
giorni prima udienza, principio chiarezza e sinteticità
(artt. 166 e 167).

Verifiche preliminari

Verifiche preliminari del giudice anticipate alla scadenza del termine di costituzione (integrazione contraddittorio, nullità atti introduttivi, autorizzazione chiamata del terzo da parte del convenuto, dichiarazione contumacia, difetto rappresentanza ex art. 182), seguite da eventuali provvedimenti oppure da conferma o spostamento udienza (quindi si provvede sempre!) entro 15 gg.

Decorrenza termini integrativi a 40 (anche per *reconventio reconventionis* e chiamata terzo da attore), 20 e 10 giorni a ritroso dall'udienza: artt. 171 *bis* e 171 *ter*.

Udienza 183

In udienza: eventuale autorizzazione all'attore a chiamata del terzo, con conseguente differimento: concessione altri termini ma rapporti tra attore e convenuto restano vincolati.

Presenza obbligatoria parti con mancanza valutabile ex art. 116; interrogatorio libero e tentativo di conciliazione; ammissione prova in udienza o riservata, con calendario fino a pc ed istruttoria entro tre mesi; possibilità istruttoria officiosa (art. 183).

Possibile poi rilievo d'ufficio incompetenza, non essendo modificato il 38 comma 2.

Possibilità anche di disporre passaggio a rito semplificato se ricorrono i presupposti normativi del 281 *decies* (art. 183 *bis*), ma già concessi termini...

Ordinanze esecutive

Su istanza di parte e nel corso del giudizio relativo a diritti disponibili, possibile ordinanza provvisoriamente esecutiva di accoglimento (se fatti provati e difese manifestamente infondate) o di rigetto (se domanda manifestamente infondata o non sanata nullità citazione), con disciplina di spese di lite ma senza effetto di giudicato, provvisoriamente esecutiva e reclamabile in collegio, con definizione lite se non reclamata o reclamo rigettato, ovvero prosecuzione del giudizio davanti ad altro istruttore se accolto reclamo (183 *ter* e 183 *quater*).

Problema applicativo: solo nel rigetto si specifica 'all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183': possibile dopo in istruttoria? Significa che non s'applica al rito semplificato, che tale udienza non prevede?

Problema organizzativo: in caso di accoglimento del reclamo, quasi l'intera sezione diventa incompatibile.

Problema logico: ma se è tutto così chiaro, perché non si decide definitivamente con sentenza di merito?

Il ritorno dell'udienza di spedizione

Nel collegiale concessione di tre termini di 60-30-15, per conclusioni, conclusionali e repliche, e fissazione di udienza per rimessione al collegio (artt. 189, 190 abrogato). Però possibilità per la parte di ottenere dal Presidente la discussione orale in luogo delle repliche; e speculare possibilità per l'istruttore di fissare discussione orale con doppio termine precedente, di 30 e 15, per conclusioni e conclusionali (artt. 275 e 275 *bis*).

Nel monocratico udienza per il trattenimento in decisione, anche qui con i tre termini e con la possibilità per la parte di ottenere discussione orale in luogo delle repliche; e con possibilità del Giudice di disporre la sola discussione, anche con eventuale deposito differito (artt. 281 *quinquies* e 281 *sexies*).

Il nuovo procedimento semplificato di cognizione

E' introdotto dagli articoli 281 *decies-terdecies*, nel libro II sul processo di cognizione, equiordinato quindi rispetto ai riti ordinario e del lavoro e definito con sentenza (mentre l'abrogato sommario era nel libro quarto sui procedimenti speciali ed era definito con ordinanza): rito allora alternativo e non speciale.

Prevede la obbligatorietà con riferimento a cause, collegiali o monocratiche, o relative a fatti non controversi, o domanda fondata su prova documentale, o di pronta soluzione o istruttoria non complessa (quindi con valutazione di fatti accertabili *ex post* solo dopo la costituzione di controparte...); la facoltatività in tutti i casi di giudizio monocratico.

Si introduce con ricorso, il cui contenuto richiama i requisiti della citazione; la notifica al convenuto va fatta almeno 40 giorni prima dell'udienza; se non ricorrono i presupposti o vi è complessità di lite e istruttoria, il Giudice dispone mutamento del rito; si decide con sentenza *ex artt. 281 sexies* o *275 bis* a seguito di trattazione orale.

Possibile termine di venti più dieci per modifiche e richieste probatorie e per repliche, «*se richiesto e se sussiste giustificato motivo*»: per alcuni solo per esigenze difensive sorte successivamente all'atto introduttivo; per altri da intendersi invece in senso più ampio.

Al contrario del *702 bis*, la chiamata del terzo è possibile senza limitazioni e non solo in garanzia.

Integrando l'articolo 2658 comma 2 cc, si prevede che la trascrizione della domanda giudiziale possa essere fatta già prima della notifica del ricorso a controparte, col solo deposito presso l'Ufficio giudiziario, al fine di evitare penalizzazione negli effetti prenotativi in caso di ritardo nella fissazione del ricorso.

A seguito della sua abrogazione, sono conseguentemente modificate le leggi speciali che fanno riferimento al sommario: art. 1 *ter* L. n. 89/2001 in tema di equa riparazione, art. 8 L. n. 24/2017, L. n. 150/2011.

Nel rito semplificato obbligatorio, l'art. 14 L. 150/2011 prevede ora una decisione monocratica; e l'art. 4 prevede il mutamento del rito entro il termine delle verifiche preliminari *ex art. 171 bis*, quindi prima dell'udienza.

Presumibilmente il procedimento semplificato diverrà di fatto quello principale e più diffuso.

- Poiché le opposizioni *ex artt.* 615 e 617 cpc prevedono la citazione, è ammissibile il rito semplificato?
- Poiché gli *artt.* 616 e 618 cpc prevedono per l'inizio del giudizio di merito i termini a comparire ridotti della metà, come si conciliano ora tali termini con il nuovo sistema, visto che i successivi termini istruttori sono a ritroso e di fatto non compatibili con la tempistica delle verifiche preliminari?

4) LE ALTRE MODIFICHE

Competenza per valore GdP a € 10.000 e € 25.000 per sinistri stradali (art. 7).

Difetto di giurisdizione verso GA e giudici speciali rilevabile d'ufficio solo in primo grado e senza possibilità di autoeccezione in appello (art. 37).

In caso di connessione, prevale il rito semplificato su quello speciale diverso dal lavoro (art. 40).

Riduzione ambito decisione collegiale, con esclusione di cause societarie e testamentarie (art. 50 *bis*).

In tutti e tre i casi di condanna previsti per lite temeraria, si aggiunge sanzione tra € 500 e 5.000 a favore della cassa delle ammende (art. 96).

In tema di contraddittorio si enuncia il principio per cui il giudice ne assicura il rispetto e adotta i provvedimenti opportuni in caso di lesione (art. 101).

Sanzione pecuniaria tra € 500 e 3.000 per rifiuto di ordine di ispezione (art. 118).

Introduzione, per tutti, del principio di sinteticità e chiarezza degli atti processuali, pur senza sanzione (art. 121).

Modifiche in tema di comunicazioni e notificazioni, anche con eliminazione fax, codificazione del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica pec e previsione notifiche dell'UG solo se non riuscite all'avvocato per cause non imputabili (artt. 136, 137, 139, 147, 149 *bis*).

Espressa previsione della possibilità di sanatoria anche per mancanza e non solo vizio di procura, prima negata da Cassazione (art. 182).

Tentativo di conciliazione solo nel rispetto del calendario del processo e proposta conciliativa del giudice possibile sino a fissazione udienza di rimessione (artt. 185 e 185 *bis*).

Per rifiuto ordine di esibizione, sanzione pecuniaria da € 500 a 3.000 e valutazione *ex art.* 116 a parte, sanzione pecuniaria da € 250 a 1.500 a terzo (art. 210).

Richiesta informazioni alla PA con introduzione termine di 60 gg per rispondere o motivare diniego (art. 213).

Decisione monocratica sulla querela di falso (artt. 225 e 226).

Introduzione rinvio pregiudiziale *ex art.* 363 *bis* con nomofilachia preventiva (per Chindemi sospensione anomala perché il giudizio andrebbe non riassunto ma riattivato d'ufficio): dalla *civil law* alla giurisprudenza consultiva...

Modifiche processo GdP, con previsione del procedimento semplificato (artt. 316-321) e introduzione PCT entro 30 giugno ed a seguito di verifica ministeriale; il 319 per errore materiale dice che attore si costituisce depositando ricorso 'notificato'...!

Intimazione di sfratto per finita locazione estesa a comodato e affitto azienda (artt. 657 e 663).

Modifiche in tema di cautelare uniforme, prevedendo anche la strumentalità attenuata, cioè non obbligatorietà del merito, per la sospensione delle delibere condominiali (artt. 669 *quinquies*, *octies*, *novies*, *decies*; 1137 cc).

Potenzialmente esplosivo l'art. 46 disp. att., in tema di predeterminazione da parte del Ministero di forma degli atti e limiti quantitativi: il prof. Scarselli teme sia il primo passo per «*affidare la lettura alle macchine*».

Introduzione titolo V *ter* disp. att. sulla giustizia digitale: obbligatorietà deposito telematico di atti e provvedimenti, certificazione conformità, udienza a distanza (art. 196 *quater-duodecies* disp. att. cpc); conseguente abrogazioni e rimodulazioni di artt. 16 *bis-undecies* DL n. 179/2012, 3 *bis-ter* e 4 L. n. 53/1994, DPR n. 115/2002, Legge Fallimentare.

Gli altri settori

Lavoro: abrogazione rito Fornero e nuovo rito licenziamenti; negoziazione assistita facoltativa.

Persone, minorenni famiglia: introduzione nuovo rito unitario ed abrogazione precedenti.

Esecuzioni: abolizione formula esecutiva, reclamo al GE entro 20 gg a pena decadenza avverso atti del delegato.

Appello: reintroduzione istruttore.

Cassazione: abrogazione sezione filtro ed obbligatorietà PCT.

Mediazione: ampliamento materie obbligatorie; eliminazione termine 15 giorni per iniziare; raddoppio condanna per mancata partecipazione.

Volontaria giurisdizione: per quasi tutte le procedure autorizzazione ora del GT e non più Collegio con pareri GT e PM; attribuzione ai Notai della competenza in materia di autorizzazioni, alternativa al Tribunale.

5) UNA PROVOCAZIONE: C'ERA BISOGNO?

Pur se da oltre dieci anni le pendenze processuali civili sono in costante, e neppure lenta, diminuzione (da 5,9 milioni nel 2009 a 2,8 oggi)...




Fondi PNRR



Necessità
ampia riforma
processuale

Presupposto discutibile:
la sopravvalutazione del diritto
processuale



Presupposto dimenticato:
le risorse

Conseguenze
immediate



Editoria
giuridica



Convegnistica

GRAZIE DELL'ATTENZIONE



GIANLUIGI MORLINI

Giudice del Tribunale di Reggio Emilia

ed ex del Tribunale di Ivrea!